



## **Secondo l'avvocato generale Juliane Kokott il Tribunale ha giustamente respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto dagli Inuit avverso il divieto di commerciare nell'Unione europea prodotti derivati dalla foca**

*Il Tribunale avrebbe correttamente deciso che l'attenuazione, con il Trattato di Lisbona, dei requisiti in presenza dei quali i singoli possono impugnare gli atti giuridici dell'Unione di portata generale dinanzi al giudice dell'Unione non si applica agli atti legislativi*

Un'organizzazione che rappresenta gli interessi degli Inuit canadesi<sup>1</sup>, nonché produttori e commercianti di prodotti derivati dalla foca, chiedono ai giudici dell'Unione l'annullamento del divieto generale di commercio dei prodotti derivati dalla foca nell'Unione europea, emanato dal legislatore dell'Unione, cioè dal Parlamento e dal Consiglio, nel settembre 2009 mediante regolamento<sup>2</sup>. Sono escluse da tale divieto, oltre a due ulteriori deroghe, unicamente l'immissione e la vendita sul mercato di prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza.

La questione rilevante nel caso di specie è se gli Inuit e gli altri ricorrenti siano legittimati direttamente a proporre un ricorso avverso tale normativa dinanzi ai giudici dell'Unione. I ricorrenti si fondano sulla nuova disciplina introdotta dal Trattato di Lisbona che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un ricorso di annullamento anche contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione» (articolo 263 TFUE).

Con ordinanza del 6 settembre 2011<sup>3</sup> il Tribunale ha respinto il loro ricorso in quanto irricevibile. Secondo il Tribunale i ricorrenti non possono impugnare il regolamento controverso basandosi sulla nuova disciplina del Trattato di Lisbona, in quanto questa non sarebbe applicabile agli atti legislativi come quello di cui trattasi.

I ricorrenti hanno allora impugnato tale ordinanza dinanzi alla Corte di giustizia, perseguendo la realizzazione delle loro pretese. **Nelle sue conclusioni odierne l'avvocato generale Kokott suggerisce alla Corte di respingere l'impugnazione.**

Secondo l'avvocato generale, il Tribunale avrebbe, in conclusione, correttamente deciso che i ricorrenti non erano legittimati ad agire. Essa condivide l'argomentazione giuridica del Tribunale secondo la quale **un atto legislativo come il regolamento del Parlamento e del Consiglio controverso non può essere considerato un atto regolamentare. Pertanto, la possibilità, introdotta dal Trattato di Lisbona, per i singoli di impugnare più facilmente siffatti atti giuridici dell'Unione di portata generale dinanzi al giudice dell'Unione non si applicherebbe al caso di specie.**

<sup>1</sup> Gli Inuit sono un'etnia aborigena vivente preminentemente nelle regioni artiche e subartiche nel Canada centrale e nordorientale, in Alaska, in Groenlandia e in parti della Russia.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).

<sup>3</sup> Ordinanza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (T-18/10).

Anche se con il Trattato di Lisbona si è inteso ampliare le possibilità per le persone fisiche e giuridiche di esperire ricorso contro gli atti giuridici dell'Unione di portata generale, dal contesto sistematico e dalla genesi del Trattato di Lisbona risulta tuttavia che l'impugnazione degli atti legislativi, i quali godono di una legittimità democratica particolarmente elevata, dovrebbe continuare ad essere soggetta ai requisiti ordinari<sup>4</sup>. In tal modo **non si creerebbero lacune nella tutela giurisdizionale**, in quanto l'eventuale illegittimità dell'atto legislativo potrebbe essere eccepita in via incidentale nell'ambito di un ricorso dinanzi al giudice dell'Unione avverso una misura di esecuzione di un organo dell'Unione<sup>5</sup> o di un ricorso promosso dinanzi al giudice nazionale contro una misura nazionale di esecuzione. La possibilità per i singoli, introdotta dal Trattato di Lisbona, di impugnare più facilmente gli atti giuridici dell'Unione di portata generale non verrebbe in tal modo svuotata di contenuto in quanto i regolamenti, le direttive e le decisioni di diritto dell'Unione sono lungi dall'essere tutti adottati mediante la procedura legislativa.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>4</sup> Vale a dire l'incidenza diretta e individuale.

<sup>5</sup> La Inuit Tapiriit Kanatami e la maggior parte degli altri ricorrenti hanno presentato dinanzi al Tribunale anche un ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione n. 737/2012 della Commissione (causa T-526/10, pendente dinanzi al Tribunale).